



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)  
Tel. 0424 691003 – Fax 0424 691276 – mail: [info@comune.rotzo.vi.it](mailto:info@comune.rotzo.vi.it)  
PEC: [servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it](mailto:servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it)  
Sito internet: <http://www.comune.rotzo.vi.it/>

## I.U.C. ANNO 2017

### COMPONENTI IMU - TASI

#### SCADENZE DI PAGAMENTO

(I<sup>A</sup> RATA: 16 GIUGNO 2017) - (II<sup>A</sup> RATA: 16 DICEMBRE 2017)

#### **IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 2017 IN AUTOLIQUIDAZIONE, PAGAMENTO F24**

**Per l'anno 2017 sono state CONFERMATE le ALIQUOTE IMU stabilite per l'anno 2016, che si riportano di seguito:**

- **ALIQUOTA 0,95%** per tutti gli immobili (comprese le aree edificabili) eccetto quelli descritti nei punti successivi;
- **ALIQUOTA 0,46%** per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta **residente** nel Comune di Rotzo ai parenti in linea diretta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria **residenza**;
- **ALIQUOTA 0,40%** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. L'imposta è comunque dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **ALIQUOTA 0,40%** per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **ALIQUOTA 0,40%** per la "ex casa coniugale" principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il versamento dell'imposta deve essere calcolato autonomamente dal contribuente ed effettuato mediante modello F24, ritirabile negli Uffici Postali o in Banca.

#### **CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24**

**3912** "Abitazione principale e relative pertinenze" (SOLO X CATEGORIE A1, A8 e A9)

**3916** "Aree fabbricabili"

**3918** "Altri fabbricati"

**3925** "Immobili cat. D" (quota Stato)

**3930** "Immobili cat. D" (quota Comune)

#### **TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 2017 IN AUTOLIQUIDAZIONE, PAGAMENTO F24**

**Dal 1° gennaio 2016 NON deve più essere versata la TASI sull'abitazione principale (Escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9)**

**Per le altre fattispecie, sono state CONFERMATE per l'anno 2017 le ALIQUOTE TASI stabilite per l'anno 2016, che si riportano di seguito:**

- **ALIQUOTA 2,0** per mille su abitazione principale e relative pertinenze (**SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- **ALIQUOTA 1,1** per mille su altri fabbricati
- **ALIQUOTA 0,0** per mille sui fabbricati rurali strumentali
- **ALIQUOTA 0,0** per mille sui terreni agricoli e sulle aree edificabili;

Il versamento dell'imposta deve essere calcolato autonomamente dal contribuente ed effettuato mediante modello F24, ritirabile negli Uffici Postali o in Banca.

#### **CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24**

**3958** "ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE" (SOLO X CATEGORIE A1, A8 e A9)

**3961** "ALTRI FABBRICATI"

Rotzo, li 18/05/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Sartori dr.ssa Federica